		TO HOLE	TENTEN A	WA W	~ =	# TAT	19	No Hall	
ALLEGATO	ALLA	DEL	IBEKA	DI	G.N	1. N	•	_DEL	

COMUNE DI ASSORO PROV.DI ENNA

SCHEMA DI CONVENZIONE - DISCIPLINARE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità – alloggio per minori.
L'anno, il giorno del mese di
TRA
L'Amministrazione comunale di Assoro codice fiscale, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene nella qualità di, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di Giunta Municipale n del, esecutiva;
L'Ente assistenziale Comunità Alloggio Con sede in Via, n codice fiscale/P.I, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal nato/a a il
contraente", rappresentato dal nato/a a il, in qualità di, gestore della seguente comunità-alloggio – iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali/oppure/autorizzata a funzionare fino al con il provvedimento assessoriale n del
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO
Art. 1 L'ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità-alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n minori di sesso e n minori di sesso su n posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili.
Art. 2
La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n
ART. 3
La comunità-alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e servizi previsti dagli

standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

L'Ente contrente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario:

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo e neuropsichiatria, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per i servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto delle immissione in servizio del personale, Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

ART. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale ad ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

ART. 6

Nelle comunità-alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

ART. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di €._______, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

ART. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

ART. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

ART. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto della scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente: a) un compenso fisso mensile di € comprensivo di IVA per ogni posto ad esso riservato; b) una retta giornaliera di mantenimento di € comprensiva di IVA del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza
del minore in comunità, da liquidarsi sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.
ART. 14
La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinario dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi: a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale; b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo; c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
ART. 15
La presente convenzione ha la durata dal al salvo quanto prescritto dal precedente art. 14 ed eventuali ulteriori provvedimenti da parte del Tribunale per Minorenni (es. revoca). E' escluso rinnovo tacito. L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente. ART. 16
 L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione: la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione; il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità-alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86; l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio. ART. 17 La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Le tasse di bollo e di registro sono a carico.
dell'Ente contraente, se dovute.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART. 18

ART. 19

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Enna.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente contraente

L'Ente locale